



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 2^a “**Bilancio e Risorse Economico-finanziarie, Servizi pubblici locali, Trasporto pubblico locale e società partecipate, Patrimonio e demanio, Personale e organizzazione, partecipazione e trasparenza, Servizi Demografici**”

VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE 2^A CONGIUNTA 4^A DEL 12/12/2018 – ore 13.30-14.29

O.D.G.:

- 1. Esame e discussione bozza “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani del Comune di Carrara”;**
- 2. Varie ed eventuali;**

Sono presenti i consiglieri per la commissione 2^a: Del Nero Daniele, Guadagni Gabriele, Spattini Nives, Bassani Cesare, Paita Marzia Gemma, Crudeli Roberta, e Vannucci Andrea.

E' assente la consigliera Giuseppina Andreazzoli

Sono presenti i consiglieri per la commissione 4^a: Guerra Tiziana, Paita marzia Gemma, Barattini Franco, Bertocchi Barbara, Raffo Daria, Crudeli Roberta e Vannucci Andrea..

E' assente la consigliera Giuseppina Andreazzoli.

E' presente il dipendente Favini Marzio.

Presiede il consigliere Daniele Del Nero e svolge le funzioni di segretario verbalizzante Anna Musetti

Il presidente spiega che la commissione di oggi analizzere la versione ultima del regolamento relativo agli orti urbani.

Il dipendente Favini inizia con la lettura degli articoli:

	modifiche
<p>Ai fini del presente Regolamento si definisce:</p> <p>a) Complesso di orti: Struttura di proprietà pubblica o privata ceduta in uso al Comune, che raggruppa almeno 4 orti ed è gestita senza scopo di lucro, secondo le modalità stabilite nei relativi bandi di gestione.</p> <p>b) Orti urbani: appezzamenti di terreno, singoli o situati entro un “Complesso di orti”, da cui l’assegnatario ottiene una produzione di fiori, frutti e ortaggi per se e per la propria famiglia.</p> <p>c) Orti/giardini condivisi (community garden): appezzamenti di terreno situati nel territorio comunale destinati alla coltivazione collettiva, da cui discende la produzione di fiori, frutta e ortaggi. Prevale in essi la dimensione collettiva e partecipata. Considerata la dimensione collettiva il giardino condiviso è già di per se un “Complesso di orti”.</p> <p>d) Orti didattici: appezzamenti di terreno, situati nel territorio comunale, che assolvono essenzialmente allo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza ed al piacere del coltivare la terra. In tali spazi i ragazzi sono guidati nello svolgimento delle attività teoriche e pratiche sul terreno. Gli orti didattici possono essere parte di un “Complesso di orti” più ampio.</p> <p>e) Orti terapeutici: appezzamenti di terreno, situati nel territorio comunale, dedicati alle coltivazioni ortofrutticole per l’integrazione di persone o gruppi svantaggiati (es. immigrati, giovani disoccupati, persone anziane, disabili, ecc.) in quanto promuovono e facilitano il loro inserimento nel tessuto sociale. Tali orti possono essere utili quale supporto in processi terapeutici di riabilitazione fisica e psichica, particolari disturbi e/o forme di disagio sociale. Gli orti terapeutici possono essere parte di un “Complesso di orti” più ampio.</p>	<p>Sostituire 4 con 5</p>



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 2^a **“Bilancio e Risorse Economico-finanziarie, Servizi pubblici locali, Trasporto pubblico locale e società partecipate, Patrimonio e demanio, Personale e organizzazione, partecipazione e trasparenza, Servizi Demografici”**

TITOLO I. ARTICOLO 1
TITOLO II. ORTI URBANI

I terreni destinati ad uso “orti urbani”, stante la loro principale e prevalente ubicazione, sono di norma individuati e resi disponibili dall'Amministrazione Comunale per impegnare in via prevalente l'associazionismo e/o il volontariato, anche in forma associata, ma anche singoli cittadini di ambo i sessi, al fine di evitare l'isolamento e di incentivare i momenti di socializzazione e di incontro, di promozione, d'informazione, di didattica e svago, scambio intergenerazionale, recupero di conoscenze connesse alla ruralità, sensibilità ambientale e sani stili di vita, nonché di rivitalizzare e recuperare il tessuto urbano e sperimentare forme di gestione condivisa di un bene comune.

Le porzioni di terreno e/o parti di esse sono destinate alla coltivazione domestica di ortaggi, erbe aromatiche, profumate, fiori, specie arbustive ed arboree, ma anche endemiche e per la conservazione del germoplasma, con incentivazione, ove possibile di quelle specie autoctone tipiche dell'agricoltura domestica mediterranea ed in particolare di quella toscana, nonché di alberi da frutto.

Gli orti urbani sono affidati in gestione alle persone di ambo i sessi, residenti nel Comune che mette a disposizione il terreno, con età non inferiore a 18 anni compiuti al momento della data di scadenza del bando pubblico di assegnazione.

Ogni singolo appezzamento, denominato “orto”, la cui superficie varia da un minimo di mq. 30 ad un massimo di mq. 60 è destinato all'assegnatario ed al suo nucleo familiare, secondo le modalità del presente Regolamento.

Il consigliere Vannucci chiede cosa vuol dire germoplasma
Favini risponde che si tratta di prodotto tipico locale



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 2^a **“Bilancio e Risorse Economico-finanziarie, Servizi pubblici locali, Trasporto pubblico locale e società partecipate, Patrimonio e demanio, Personale e organizzazione, partecipazione e trasparenza, Servizi Demografici”**

<p style="text-align: center;">TITOLO III. ARTICOLO 2 TITOLO IV. CONCESSIONARIO</p> <p>Ogni Complesso di Orti, posto nel Comune di Carrara, deve essere affidato in concessione gratuita mediante procedura ad evidenza pubblica, approvata mediante delibera di Giunta Comunale. Nella stessa delibera viene approvato l'apposito disciplinare che stabilisce, tra l'altro, le modalità di gestione.</p> <p>In prima istanza deve essere affidato a soggetti di cui al D. Lgs 03/07/2017 n° 117 (T. U. del terzo settore) ivi comprese le associazioni temporanee tra gli stessi soggetti. In questo caso il soggetto aggiudicatario viene in seguito definito "Concessionario";</p> <p>In caso di mancata aggiudicazione ai soggetti di cui al precedente comma, l'amministrazione comunale può procedere all'affidamento diretto agli "ortisti" mediante una nuova procedura ad evidenza pubblica. In tale caso gli "ortisti" selezionati mediante la procedura devono, successivamente alla stessa, costituirsi obbligatoriamente in comitato ai sensi degli artt. 39 e seg. del c.c. il tutto come meglio definito nei successivi articoli del presente regolamento.</p> <p>In ogni caso le strutture del Complesso di Orti sono e rimangono di proprietà del Comune di Carrara, ivi comprese ogni eventuale miglioria e/o addizione realizzata nel corso della gestione degli orti, senza nulla pretendere da parte degli ortisti e/o del concessionario;</p> <p>In caso di orti singoli, non rientranti in un complesso di orti, la procedura viene disciplinata ed approvata mediante delibera di giunta comunale.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO V. ARTICOLO 3 TITOLO VI. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI ORTI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO INDIVIDUATO AI SENSI COMMA 2 ART. 2.</p> <p>Quando il concessionario è stato individuato ai sensi del precedente art. 2 comma 2, l'affidamento dei singoli orti viene gestito e curato direttamente dal Concessionario stesso, secondo i criteri e le modalità dell'apposito bando approvato con delibera di giunta comunale. La relativa graduatoria resta in vigore 5 anni.</p> <p>Il Comitato di Gestione Orti, di cui all'articolo 12, provvede ogni tre mesi al censimento dei lotti liberi e al loro successivo affidamento, seguendo l'ordine della graduatoria vigente.</p> <p>In caso di esaurimento della graduatoria oppure alla sua naturale scadenza, il Concessionario propone all'amministrazione comunale di emanare nuovo bando rivolto all'intera cittadinanza per l'assegnazione degli orti liberi.</p> <p>Il Concessionario provvede a dare pubblicità al bando approvato dalla giunta comunale, anche mediante pubblicazione sulla Banca della Terra. Gli interessati presentano istanza con le modalità e secondo la tempistica stabilita dal bando.</p> <p>Con l'istanza il richiedente solleva, fin da subito, il Comune da qualsivoglia responsabilità civile, penale, anche nei confronti di terzi, nessuna esclusa.</p> <p>La valutazione delle istanze di assegnazione è effettuata da una Commissione, appositamente nominata dal concessionario. Partecipa all'attività della commissione un rappresentante della Amministrazione Comunale.</p> <p>E' esclusa dalle procedure di affidamento del complesso degli orti, il 5% della superficie utile complessiva che rimane nella esclusiva disponibilità del Comune, che ne indica l'assegnazione d'ufficio per esigenze</p>	



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 2^a **“Bilancio e Risorse Economico-finanziarie, Servizi pubblici locali, Trasporto pubblico locale e società partecipate, Patrimonio e demanio, Personale e organizzazione, partecipazione e trasparenza, Servizi Demografici”**

<p>istituzionali, per progetti e protocolli d'intesa con altri soggetti (fra cui scuole, Enti Pubblici, Asl, ecc...) presenti sul territorio comunale.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO VII. ARTICOLO 4</p> <p>LO VIII. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI ORTI COMPRESI IN UN COMPLESSO DI ORTI AI SENSI COMMA 3 ART. 2.</p> <p>Nel caso in cui la procedura di evidenza pubblica di cui al precedente art. 2 comma 2 non consente l'aggiudicazione, l'amministrazione comunale può procedere direttamente alla selezione dei singoli ortisti, mediante apposito bando da approvare con delibera di Giunta comunale. In tale caso gli ortisti, una volta selezionati, devono obbligatoriamente costituirsi in comitato ai sensi degli artt. 39 e seg. del c.c. Di tale obbligo deve essere fatta menzione nel bando e gli istanti devono sottoscrivere analogo impegno in sede di presentazione dell'istanza stessa.</p> <p>In caso di esaurimento della graduatoria oppure alla sua naturale scadenza, il Concessionario, costituito in comitato come da precedente comma, propone all'amministrazione comunale di emanare nuovo bando rivolto all'intera cittadinanza per l'assegnazione degli orti liberi.</p> <p>Il comune provvede a dare pubblicità al bando approvato dalla giunta comunale, anche mediante pubblicazione sulla Banca della Terra. Gli interessati presentano istanza con le modalità e secondo la tempistica stabilita dal bando.</p> <p>Con l'istanza il richiedente solleva, fin da subito, il Comune da qualsivoglia responsabilità civile, penale, anche nei confronti di terzi, nessuna esclusa.</p> <p>La valutazione delle istanze di assegnazione è effettuata da una Commissione, appositamente nominata dall'amministrazione comunale.</p> <p>E' esclusa dalle procedure di affidamento del complesso degli orti, il 5% della superficie utile complessiva che rimane nella esclusiva disponibilità del Comune, che ne indica l'assegnazione d'ufficio per esigenze istituzionali, per progetti e protocolli d'intesa con altri soggetti (fra cui scuole, Enti Pubblici, Asl, ecc...) presenti sul territorio comunale.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>Affidamento di singoli orti, non ricompresi in un complesso di orti</p> <p>I singoli orti, non ricompresi in un "complesso degli orti" vengono comunque affidati mediante procedura ad evidenza pubblica approvata con delibera di giunta comunale . La stessa delibera disciplina le modalità di gestione dell'orto, nel rispetto delle norme sulla gestione dei beni patrimoniali pubblici e del presente regolamento.</p>	



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 2^a **“Bilancio e Risorse Economico-finanziarie, Servizi pubblici locali, Trasporto pubblico locale e società partecipate, Patrimonio e demanio, Personale e organizzazione, partecipazione e trasparenza, Servizi Demografici”**

TITOLO IX. ARTICOLO 6

X. AFFIDATARIO DELL'ORTO COMPRESO IN UN COMPLESSO DI ORTI

Quando la procedura di scelta del concessionario è avvenuta mediante l'art. 2 comma 2, prima dell'assegnazione dell'orto e preliminarmente alla sua coltivazione, l'“ortista”, deve diventare membro o socio del Concessionario, oppure membro o socio di uno dei soggetti partecipanti all'associazione temporanea di soggetti, di cui al precedente art. 2 comma 2, pena la revoca della assegnazione, con le modalità stabilite da Concessionario stesso.

Quando la procedura di scelta degli “ortisti” è avvenuta ai sensi del precedente art. 2 comma 3, prima dell'assegnazione dell'orto e preliminarmente alla sua coltivazione, gli “ortisti”, devono costituirsi in apposito comitato ai sensi degli artt. 39 e seg. del c.c. In tale caso il comitato così costituito assume, agli effetti del presente regolamento, il ruolo di “Concessionario”. Gli organi del comitato, e le relative funzioni, sono quelle previste dal presente regolamento per l'assemblea degli ortisti (art. 11) del comitato di gestione (art. 12) con le relative figure di Presidente, Vicepresidente, segretario e tesoriere. Agli ortisti che non aderiscono al comitato è revocata la assegnazione con provvedimento dall'amministrazione comunale.

Agli ortisti viene consegnato dal Comitato di Gestione Orti, di cui all'articolo 12, un documento, denominato “Carta dell'orto”, in cui, oltre a tutte le informazioni, le indicazioni e le generalità dell'ortista, è riportato il numero dell'orto affidato. Tale documento deve essere sempre esibito su richiesta dei membri del Comitato di Gestione degli Orti e di chi è preposto alla vigilanza nel Complesso di Orti.

L'orto non è di proprietà esclusiva del singolo ortista né di alcun membro della famiglia del medesimo. Non è cedibile sotto alcuna forma, è affidato a titolo provvisorio. In qualsiasi momento, su comprovata necessità di pubblico interesse e su provvedimento dell'Amministrazione Comunale, il titolo può essere revocato.

Gli orti affidati devono essere coltivati direttamente dagli ortisti assegnatari, eventualmente insieme al coniuge/convivente, in affidamento congiunto; in questo caso anche il coniuge/convivente deve essere membro o socio del concessionario o membro del comitato di cui ai precedenti commi. Su richiesta scritta, e successivamente alla autorizzazione del Comitato di Gestione Orti, anche un altro familiare può contribuire alla conduzione dell'apezzamento.

In caso di cambio di residenza in altro Comune, l'assegnatario decade immediatamente dall'assegnazione dell'orto affidato.

TITOLO XI. ARTICOLO 7

TITOLO XII. ASSICURAZIONE

Il concessionario (ivi compreso il comitato di cui al comma 3 art. 2) ha l'obbligo di attivare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, atti vandalici, incendio, scoppio e fulmine per una durata pari alla durata della concessione e/o dell'affidamento agli ortisti;

Il concessionario (ivi compreso il comitato di cui al comma 3 art 2) è inoltre tenuto ad attivare una polizza assicurativa a copertura dei singoli assegnatari che lavorano negli orti, nonché degli avventori negli orari stabiliti per l'apertura delle strutture al pubblico.

Il concessionario, (ivi compreso il comitato di cui al comma 3 art 2) attraverso il Comitato di Gestione Orti di cui al successivo articolo 12,



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 2^a **“Bilancio e Risorse Economico-finanziarie, Servizi pubblici locali, Trasporto pubblico locale e società partecipate, Patrimonio e demanio, Personale e organizzazione, partecipazione e trasparenza, Servizi Demografici”**

<p>può definire, nell'ambito della quota annua associativa, di cui all'articolo 18, l'importo del costo dell'assicurazione individuale da porre a carico del singolo ortista. Tale importo può tener conto anche della presenza del coniuge/convivente o di altri familiari debitamente autorizzati alla conduzione dell'appezzamento secondo quanto stabilito dall'articolo 6.</p>	<p>Soggetti debitamente autorizzati</p>
<p>TITOLO XIII. ARTICOLO 8 TITOLO XIV. PRINCIPI DI SOLIDARIETÀ In caso di assenza per brevi periodi o per malattia, comunque per un periodo non superiore a 180 giorni, non frazionabili e non prorogabili, validi esclusivamente ed una sola volta nel periodo di validità della graduatoria, l'affidatario, dopo aver informato il Comitato di Gestione Orti, può indicare allo stesso un collaboratore temporaneo, anche non familiare, per la conduzione dell'orto nel rispetto di principi solidaristici. Trascorsi 180 giorni sarà considerato rinunciatario se non riprende l'attività.</p>	
<p>TITOLO XV. ARTICOLO 9 TITOLO XVI. DIRITTO DEI FAMILIARI È possibile, su richiesta, effettuare l'assegnazione congiunta dell'area ad orto ad entrambi i coniugi/conviventi, sempre nel rispetto del vigente regolamento, residenti ambedue nel Comune e già iscritti quali membri o soci del Concessionario. In caso di decesso dell'affidatario è consentito al coniuge/convivente superstite, qualora non avesse fatto richiesta dell'assegnazione congiunta, chiedere l'affidamento dell'orto sempre alle condizioni di cui sopra, il tutto entro e non oltre 6 mesi dalla data di decesso dell'affidatario.</p>	
<p>TITOLO XVII. ARTICOLO 10 TITOLO XVIII. RINUNCIA Coloro che intendono rinunciare all'orto dovranno darne comunicazione scritta al Comitato di Gestione Orti, per consentire al concessionario (ivi compreso il comitato di cui al comma 3 art 2) di procedere con un nuovo affidamento sulla base della graduatoria in vigore o con la pubblicazione di un nuovo bando in caso di graduatoria esaurita. Il Comitato di Gestione Orti, qualora constati che l'affidatario non coltiva il proprio orto per tre mesi consecutivi senza comprovati e/o evidenti motivi, che esulano dalle eventuali avverse condizioni meteorologiche, convoca l'assegnatario affinché si presenti entro 15 giorni dal ricevimento della convocazione per fornire debite spiegazioni. In caso di mancata presentazione o di spiegazioni ritenute non sufficienti il Comitato di Gestione Orti provvede a comunicarlo al concessionario che disporrà la revoca dell'assegnazione, previa comunicazione di preavviso di diniego all'ortista ex-art 10bis L. 241/90.</p>	<p>ortista</p>



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 2^a **“Bilancio e Risorse Economico-finanziarie, Servizi pubblici locali, Trasporto pubblico locale e società partecipate, Patrimonio e demanio, Personale e organizzazione, partecipazione e trasparenza, Servizi Demografici”**

<p>TITOLO XIX. ARTICOLO 11</p> <p>TITOLO XX. ASSEMBLEA DEGLI ORTISTI</p> <p>L'assemblea degli ortisti è formata dagli affidatari degli orti. Tutti gli ortisti possono partecipare all'assemblea con diritto di parola e di voto all'assemblea stessa. Un ortista, in caso di impossibilità alla partecipazione può delegare in forma scritta un altro ortista. Ciascun ortista non può comunque rappresentare più di una delega.</p> <p>I compiti dell' assemblea sono :</p> <ul style="list-style-type: none">- eleggere i propri rappresentanti in seno al Comitato di Gestione Orti, oppure eleggere il comitato Gestione Orti nella fattispecie prevista al comma 3 art 2;- approvare il programma annuale degli interventi di manutenzione ordinaria su proposta del Comitato di Gestione Orti;- approvare la quota annuale di gestione a carico degli ortisti su proposta del Comitato di Gestione Orti;- approvare il rendiconto delle attività predisposto dal Comitato di Gestione Orti. <p>L' assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il programma delle attività per l'anno successivo e il rendiconto dell'anno precedente.</p> <p>Delle sedute dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere al competente Ufficio comunale.</p> <p>L'assemblea degli ortisti è convocata dal Presidente del Comitato di Gestione Orti che la presiede. La convocazione deve essere trasmessa anche al Comune. Alle assemblee può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Amministrazione comunale. L'assemblea è convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli ortisti.</p>	
<p>TITOLO XXI. ARTICOLO 12</p> <p>TITOLO XXII. COMITATO DI GESTIONE ORTI</p> <p>Il Comitato di Gestione Orti è l'organismo che ha il compito di coordinare la gestione degli orti e costituisce il referente per il concessionario (ivi compreso il comitato di cui al comma 3 art 2) ed il Comune concedente. La convocazione alle riunioni del Comitato di Gestione Orti deve essere inviata anche al Comune concedente. Alle riunioni può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Amministrazione comunale.</p> <p>Il Comitato di Gestione Orti è formato da 5 membri di cui 3 nominati dal legale rappresentante del concessionario e 2 eletti dall'assemblea degli ortisti, esclusivamente fra gli affidatari degli orti, con le modalità decise dalla assemblea stessa.</p> <p>Nella fattispecie di cui al comma 3 art 2 il comitato di gestione Orti è formato da 5 membri eletti dall'assemblea;</p> <p>Il Comitato di Gestione Orti dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, che ne svolge le veci in caso di assenza, il Segretario ed il Tesoriere.</p>	
<p>TITOLO XXIII. ARTICOLO 13</p> <p>TITOLO XXIV. ATTIVITÀ DEL COMITATO DI GESTIONE ORTI</p> <p>Il Comitato di Gestione Orti, al fine di coordinare la gestione complessiva delle attività realizzate dagli ortisti, attua le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">- Redige e propone all'assemblea degli ortisti il programma di	



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 2^a **“Bilancio e Risorse Economico-finanziarie, Servizi pubblici locali, Trasporto pubblico locale e società partecipate, Patrimonio e demanio, Personale e organizzazione, partecipazione e trasparenza, Servizi Demografici”**

interventi per la manutenzione delle aree comuni (parcheggi, vialetti, aiuole, ingressi, accessi, piazzole, spazi comuni scoperti e coperti, sentieri, siepi, fossi, strutture, infrastrutture e attrezzature di servizio varie), preliminarmente concordato con il Concessionario;

- Redige e propone all'assemblea il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente;

- Concorda con il Concessionario l'importo della quota annuale di gestione a carico di ogni ortista per le spese generali di funzionamento e per l'assicurazione individuale e lo propone all'assemblea degli ortisti, provvedendo successivamente alla riscossione e al trasferimento al concessionario delle quote concordate.

- Predisporre, registra e consegna agli ortisti la “Carta dell'orto” nella quale, oltre a tutte le informazioni, le indicazioni e le generalità dell'ortista, è riportato il numero dell'orto affidato.

- Redige il calendario di interventi, decisi dall'assemblea, con specificati gli incarichi agli ortisti che, senza eccezione alcuna, sono tenuti a dare la loro collaborazione alla realizzazione del programma stabilito dall'assemblea, secondo le modalità indicate dal Comitato di Gestione Orti;

- Gestisce d'intesa con il Concessionario e con l'Amministrazione Comunale iniziative di aggiornamento, di didattica, a carattere sociale, di aggregazione e di riqualificazione a favore degli ortisti ma anche della cittadinanza;

- Provvede periodicamente, almeno ogni tre mesi, al censimento dei lotti liberi, comunicando le disponibilità al concessionario per il successivo affidamento seguendo l'ordine della graduatoria in vigore;

- Vigila sulla corretta gestione degli orti e degli spazi comuni;

- Regolamenta l'uso dell'acqua, dell'energia elettrica, nonché lo smaltimento dei rifiuti secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale;

- Concorda e definisce con il Concessionario eventuali aspetti non previsti nel presente Regolamento, previa intesa con il Comune.

- Incarica il presidente del comitato di stipulare contratti, accordi richieste di servizi, acquisti ed ogni altra attività amministrativa inerente l'attività di gestione del complesso degli orti e/o delle attività comuni per i singoli ortisti;

- Provvede all'attuazione e vigila sul rispetto dell'obbligo di cessione di una quota pari o superiore al 10% del raccolto a favore di organizzazioni umanitarie di cui alla Legge 19 agosto 2016 n° 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” e nell'ambito di complessi degli orti realizzati con il finanziamento di cui alla DGR 28 settembre 2015 n° 910;



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 2^a **“Bilancio e Risorse Economico-finanziarie, Servizi pubblici locali, Trasporto pubblico locale e società partecipate, Patrimonio e demanio, Personale e organizzazione, partecipazione e trasparenza, Servizi Demografici”**

<p>TITOLO XXV. ARTICOLO 14</p> <p>TITOLO XXVI. COLTIVAZIONI E DIVIETI</p> <p>Tutti i tipi di coltivazione devono rimanere nei limiti dell'area affidata. La piantagione di alberi da frutto e di alto fusto in generale, nonché di vite o di altri arbusti le cui dimensioni a partire da terra, possono essere superiori a 2,00 metri di altezza, è consentita solo in aree comuni, precedentemente individuate dal Comitato di Gestione Orti, e comunque ubicate in modo da evitare possibili danni alle colture derivanti dal troppo ombreggiamento, caduta di frutti e di rami.</p> <p>È vietato vendere i prodotti ricavati dall'orto, salvo indicazioni specifiche definite dal concessionario e dal Comitato di Gestione Orti e preliminarmente approvate dal Comune. È altresì vietato l'uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e la salute delle persone. Sono consentiti i prodotti previsti per l'agricoltura biologica.</p> <p>Sono assolutamente consigliate, le coltivazioni di specie autoctone o endemiche. Sono tassativamente vietate le coltivazioni di organismi geneticamente modificati (OGM).</p> <p>Il Comitato di Gestione Orti, in accordo con il concessionario, può adibire e riservare un'area del Complesso di orti per la coltivazione del germoplasma di specie o varietà in via di estinzione o per la realizzazione di orti speciali, individuando fra gli ortisti il personale addetto alla gestione.</p> <p>Gli ortisti sono tenuti a tenere in ordine il proprio orto, pulito da erbacce e residui di coltivazioni, anche se temporaneamente non coltivato; gli ortisti devono altresì mantenere le fosse di scorrimento delle acque piovane pulite da qualsiasi genere di oggetti che ne possano ostacolare il regolare deflusso, da erbacce e dalla terra, anche in collaborazione con gli ortisti confinanti.</p> <p>Gli orti devono essere sgombri da qualsiasi tipo di materiale, compreso bottiglie e buste di plastica; è assolutamente vietato erigere e/o posizionare costruzioni non autorizzate di capanni, contenitori di acqua piovana e similari, anche se di piccole dimensioni. Sono consentite solo piccole serre non più alte di 20/30 centimetri.</p> <p>In caso di inadempienza delle suddette prescrizioni il Comitato di Gestione Orti può chiedere al concessionario di revocare l'affidamento all'ortista, così come può essere revocata l'assegnazione a coloro che non collaborano o addirittura intralciano la realizzazione del programma stabilito dall'assemblea.</p> <p>La richiesta di revoca sarà trasmessa al concessionario dopo un avviso verbale e due avvisi di diffida, scritti, da parte del Comitato di Gestione Orti; il concessionario deciderà l'eventuale sospensione o la revoca dell'assegnazione, previa comunicazione di diniego ex-art. 10 bis L. 241/90;</p>	
<p>TITOLO XXVII. ARTICOLO 15</p> <p>TITOLO XXVIII. GESTIONE DEI RIFIUTI</p> <p>Per la raccolta dei rifiuti il Comitato di Gestione Orti predispone adeguati contenitori, almeno uno ogni quattro orti, atti a raccogliere in maniera differenziata gli stessi e, in particolare, gli scarti ortivi che possono essere compatibili; qualsiasi altra procedura codificata di riciclo degli scarti vegetali dovrà essere concordata e successivamente autorizzata dall'assemblea, il tutto nell'ottica delle buone pratiche di smaltimento</p>	<p>cinque</p> <p>compostabile</p>



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Commissione consiliare 2^a **“Bilancio e Risorse Economico-finanziarie, Servizi pubblici locali, Trasporto pubblico locale e società partecipate, Patrimonio e demanio, Personale e organizzazione, partecipazione e trasparenza, Servizi Demografici”**

rifiuti.	

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il presidente Del Nero alle ore 14.29 dichiara chiusa la seduta

La segretaria verbalizzante
Anna Musetti

Il presidente della 2^a commissione
Daniele Del Nero